

- In regime di continuità con le disposizioni del "Nuovo Regolamento Generale per la Revisione e l'Aggiornamento degli Statuti delle Confraternite della Diocesi" del 7.4.2010 ed in via straordinaria e sempre revocabile dall'Autorità Ecclesiastica, si conferma la possibilità che ai legittimi eredi, successori e aventi causa dei confratelli titolari del beneficio d'uso del loculo sia riconosciuto il diritto di deporre i resti mortali loro e dei propri congiunti, così come gli è riconosciuto il diritto di esercitare la rinuncia al detto beneficio con gli annessi aspetti economici sopra descritti.

In entrambi i casi (uso o retrocessione del loculo) resta stabilito che:

- dovranno risultare pagate tutte le quote associative annuali, correnti ed arretrate, facenti capo al de cuius;
- il diritto d'uso da parte di eredi, successori e aventi causa dovrà avvenire nel rispetto delle norme canoniche e civili in materia di successione e con totale manleva dell'Arciconfraternita rispetto ad ogni eventuale lite, giudiziale o stragiudiziale, che dovesse innescarsi tra i detti eredi, successori ed aventi causa per l'uso del loculo o per la relativa retrocessione.

All'uopo, coloro che facciano istanza per l'esercizio dei surriferiti diritti, dovranno produrre, in originale, la seguente documentazione:

1. Certificato di stato di famiglia integrale del defunto confratello titolare del beneficio, che identifichi tutti i successori viventi dello stesso;
2. Certificato di morte del confratello usuario;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con il quale ciascun successore e/o erede attesti il la propria qualità di avente diritto, la morte del de cuius, l'assenza di resti mortali nel loculo e la volontà di utilizzare il loculo o di retrocederlo.

- In caso di retrocessione dovrà essere designato un unico successore/erede deputato a ricevere la somma di rimborso di cui sopra s'è parlato, con manleva in favore dell'Arciconfraternita.

- I casi particolari in materia di retrocessione e diritto d'uso saranno rimessi alla valutazione dei Legali Rappresentanti della Congrega, che



avranno tuttavia l'obbligo di confrontarsi con l'Ufficio Diocesano Arciconfraternite.

- Non sono ammesse autocertificazioni della documentazione innanzi elencata.

- I loculi rientrati nella materiale e giuridica disponibilità dell'Arciconfraternita potranno essere riassegnati a nuovi confratelli, sempre in regime di beneficio d'uso, previo versamento della relativa quota associativa, da stabilirsi da parte dei Governi in base all'entità della quota vigente al momento della riassegnazione nonché della vetustà e dello stato manutentivo della sepoltura in questione. Alla Delibera di riassegnazione dovrà essere allegata tutta la documentazione dalla quale sia dato evincere che trattasi di loculo riassegnato e proveniente da retrocessione.

Si precisa che in caso di volontà utilizzativa del loculo da parte di eredi e successori, dovrà dichiararsi, da parte di ognuno, quale successore è autorizzato ad usare la sepoltura e dovrà essere rilasciata manleva a beneficio dell'Arciconfraternita anche per l'eventualità che il loculo si saturi e non tutti gli eredi/successori potranno esercitare il medesimo diritto.

Il Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite

Sac. Giuseppe Tufo

